

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 81/CGF – RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2008

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f.

1) RICORSO SIG. DI BARI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il D.S. signor Di Bari Riccardo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 30 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata da Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli.

Alla seduta del 12.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che “la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti”.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito eppertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, sono del tutto carenti e sforniti di prove a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Di Bari Riccardo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO SIG. MAGLIONE FRANCESCO SAVERIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il D.S. signor Maglione Francesco Saverio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 30 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata da Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli.

Alla seduta del 12.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che “la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti”.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito eppertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, sono del tutto carenti e sforniti di prove a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Maglione Francesco Saverio e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO SIG. MINARDI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il D.S. signor Minardi Marco ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 30 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata da Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli.

Alla seduta del 12.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che “la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti”.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, sono del tutto carenti e sforniti di prove a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Minardi Marco e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto, il signor Alberto Omodeo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli.

Alla seduta del 12.12.2008 è presente, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, la Procura Federale, nonché, per il signor Omodeo, l'Avv. Cozzone, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il difensore del ricorrente ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano di numerosi operatori sportivi sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e, pertanto, deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l'atto di deferimento

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Omodeo Alberto e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO SIG. LO MONACO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto, il signor Pietro Lo Monaco ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli.

Alla seduta del 12.12.2008 è presente, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, la Procura Federale, nonché, per il signor Lo Monaco, l'Avv. Cozzone, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il difensore del ricorrente ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano di numerosi operatori sportivi sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e, pertanto, deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l'atto di deferimento

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lo Monaco Pietro e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO SIG. TUROTTI SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il signor Sandro Turotti ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli.

E ciò in ragione del fatto che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare che la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, fosse effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti.

Alla seduta del 12.12.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Turotti Sandro e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO SIG. VITALE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il signor Giuseppe Vitale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito.

E ciò in ragione del fatto che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare che la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, fosse effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti.

Alla seduta del 12.12.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Vitale Giuseppe e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO SIG. LARINI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il signor Fabrizio Larini ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 30 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli.

E ciò in ragione del fatto che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare che la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, fosse effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti.

Alla seduta del 4.12.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Larini Fabrizio e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/DCN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il signor Piero Camilli, già socio e legale rappresentante dell'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. e attualmente Dirigente dell'U.S. Grosseto F.C. S.r.l., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha chiesto l'annullamento della sanzione per violazione del previgente art. 27 del C.G.S. essendo stato presente all'Hotel Hilton il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le "attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori".

Circa il merito ha, peraltro, eccepito che l'Ufficio Inquirente non aveva riferito di alcuna sua attività inerente alle operazioni di "calciomercato".

Alla seduta del 12.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, il difensore del signor Camilli, il quale ha illustrato i motivi scritti ed ha concluso in conformità.

E', altresì, comparso il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti son del tutto carenti e sforniti di prova a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Camilli Piero e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) RICORSO SIG. POZZI GIAMBORTOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/DCN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il signor Giambortolo Pozzi, Presidente dell'A.C. Lumezzane S.p.A., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha chiesto l'annullamento della sanzione per violazione del previgente art. 27 del C.G.S. essendo stato presente all'Hotel Hilton il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le "attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori".

Circa il merito ha, peraltro, eccepito che l'Ufficio Inquirente non aveva riferito di alcuna sua attività inerente alle operazioni di "calciomercato".

Alla seduta del 12.12.2008 davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, nessuno è comparso.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti son del tutto carenti e sforniti di prova a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pozzi Giambortolo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RICORSO SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Il signor Domenico Crisci, Presidente del F.C. Pro Vasto S.r.l., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha chiesto l'annullamento della sanzione per violazione del previgente art. 27 del C.G.S. essendo stato presente all'Hotel Hilton il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le "attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori".

Circa il merito ha, peraltro, eccepito che l'Ufficio Inquirente non aveva riferito di alcuna sua attività inerente alle operazioni di "calciomercato".

Alla seduta del 12.12.2008 davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, nessuno è comparso.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso è inammissibile, in quanto non risulta essere stato comunicato alla Procura federale, in violazione dell'art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omessa notifica alla Procura Federale, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Crisci Domenico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELL'U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MICCOLI FABRIZIO SEGUITO GARA CAGLIARI/PALERMO DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 145 del 9.12.2008)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Cagliari/Palermo, disputato in data 7.12.2008 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Fabrizio Miccoli la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver "al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto un'espressione ingiuriosa all'arbitro". In particolare, il calciatore del Palermo, al termine della gara, si rivolgeva al direttore di gara, signor Banti con la seguente espressione: "Sei stato scandaloso".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.S. Città di Palermo S.p.A., la quale chiede l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione, sostenendo che le espressioni usate dal giocatore non avevano contenuto ingiurioso ma esprimevano soltanto una critica all'operato del direttore di gara.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 12.12.2008, è presente il calciatore signor Miccoli, l'Avv. Andrea Galli ed un rappresentante della società, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che la frase indirizzata dal signor Miccoli al direttore di gara non appare rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l'ingiuria nell'ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato rilevato nelle argomentazioni defensionali, non è idonea a ledere la dignità, l'onorabilità ed il decoro altrui.

Ad ogni modo, la frase de qua è connotata da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona alla quale è indirizzata, circostanza questa che la conduce oltre i confini di quel diritto di critica invocato dalla società nel proprio scritto difensivo e la rende punibile ai sensi dell'art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In quest'ottica, ritenuto il comportamento irrispettoso meno grave di quello ingiurioso, vi è tuttavia spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado al signor Miccoli ed in particolare per la riduzione della squalifica ad 1 giornata di gara con l'aggiunta di un'ammenda di €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Miccoli Fabrizio ad una giornata effettiva di gara ed all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete